

Statuti

Denominazione, forma giuridica, sede

- Art. 1 Sotto la denominazione „Associazione svizzera docenti installazioni tecniche“ SLRV (sanitarie, lattoniere, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione) é costituita una società ai sensi dell art. 60 ff del codice civile svizzero, con sede al domicilio del presidente.

Associazione mantello

- Art. 2 La SLRV é membro collettivo formazione professionale svizzero BHC.

Scopi

- Art. 3 L'associazione ha quale scopo la promozione dell'insegnamento professionale nell'ambito delle installazioni tecniche nelle costruzioni, in particolare tramite:
- a) perfezionamento dei docenti con corsi, seminari, viaggi di studio, bollettino associativo;
 - b) elaborazione e controllo di sostegni d'insegnamento aggiornati, ordinanze sulla formazione, lezioni modello, preparazione di piani d'insegnamento attuali;
 - c) promozione della collaborazione con le associazioni professionali delle installazioni tecniche;
 - d) elaborazione di proposte per i corsi dei docenti professionali, in collaborazione con i competenti uffici governativi e associazioni professionali;
 - e) salvaguardia degli interessi associativi nei confronti delle autorità scolastiche, uffici governativi e associazioni professionali.

Soci

- Art. 4 All'associazione possono aderire:
- a) quali soci individuali:
Insegnanti della scuola professionale, docenti professionali, docenti e istruttori, che insegnano nelle scuole professionali o che collaborano con la formazione professionale;
 - b) quali ex soci:
soci singoli che non praticano più l'insegnamento, ma rimangono collegati con la formazione professionale;
 - c) quali soci promotori:
associazioni, uffici statali, imprese che sostengono la scopo dell'associazione.

Diritto di voto

Art. 5 Solo i soci individuali hanno diritto di voto.

Promotori, persone giuridiche e loro rappresentanti, così come ex soci dispongono di voto consultativo.

Ammissioni, perdita della qualità di membro, espulsioni

Art. 6 Il comitato decide in merito alle richieste di ammissione all'associazione.

L'appartenenza all'associazione scade nei casi seguenti:

- a) dimissioni scritte per il termine dell'anno solare;
- b) decesso del socio; scioglimento della società, dell'ufficio statale o cancellazione dell'impresa;
- c) mancato pagamento della quota sociale, malgrado richiamo scritto;
- d) espulsione.

Quota sociale

Art. 7 L'assemblea generale stabilisce l'importo della quota sociale.

Organi associativi

Art. 8 Gli organi associativi sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) i revisori dei conti

Assemblea generale

Art. 9 L'associazione indica annualmente l'assemblea generale. Se necessario possono essere tenute assemblee generali straordinarie.

Le convocazioni vengono effettuate dal presidente.

Compiti dell'assemblea generale

Art. 10 L'assemblea generale statuisce sulle seguenti trattande:

- a) accettazione del verbale dell'ultima assemblea generale e del rapporto annuale del presidente;
- b) accettazione dei conti annuali e del rapporto dei revisori;
- c) modifiche statutarie;
- d) decisioni su proposte dei soci;
- e) elezione del presidente, degli altri membri di comitato e dei revisori dei conti.

Comitato

- Art. 11 Il comitato é composto di almeno tre membri e si costituisce autonomamente.
Il comitato esegue tutti i lavori che non sono assegnati statutariamente ad altri organi.

Revisori

- Art. 12 L'assemblea generale nomina due revisori dei conti.
I revisori dei conti controllano la tenuta dei conti una volta all'anno, allestiscono il rapporto e propongono lo scarico del comitato.

Durate degli organi societari

- Art. 13 La nomina dei membri di comitato e dei revisori é per il periodo di due anni. Una rielezione é possibile.

Scioglimento della società

- Art. 14 Lo scioglimento della società é deciso dall'assemblea generale a maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Disposizioni transitorie

- Art. 15 Questi statuti sostituiscono quelli del 7 maggio 1966, modificati il 15 maggio 1976 ed entrano immediatamente in vigore.

Approvato dall'assemblea generale del 6 aprile 1990 in Zurigo.

Il presidente:
Hansruedi Schmidli

Il segretario:
René Périsset